

Sessione Parlamentare 1855

SENATO DEL REGNO

PROGETTO DI LEGGE

adottato nello studio il 31 gennaio 1856

OGGEGGIO

Avanzamento al grado di Luogotenente nella fanteria e cavalleria

Articolo unico

In tempo di pace e nelle armi di fanteria e cavalleria l'avanzamento al grado di Tenente sarà da dato ai Sottotenenti dell'arma reggimentare quattro giunti secondo l'ordine d' anzianità e per un giunto di scelta.

Torino addì 31 gennaio 1856

Il Presidente del Consiglio del Regno

C. Mazzoni

197

Signori Deputati

Meno

Ottimamente l'anno D'orso sente
alla Camera un progetto di legge
stato redatto fatto nella Camera
Del Governo Del Consiglio Del Regno
in Pistoia Del quale con una Procura
incisissima alla legge nell'or-
iginale dell'ordine, siccome avrebbe
stabilita una giusta parte Dell'
arrangiamento al quale il Governo
nella Camera d'ella ha voluto.
È nato alla Camera che le leggi
in Pigna f 13. abr 1888 - 6 aprile
1888 presentate l'arrangiamento in esito
l'arrangiamento a volte del tutto
ali altri quali dell'ordine, ne
ordinazione però interamente è fatto.
Sarebbe sollecitare anche questi
ottimamente nuovo ordine D'arrangiamento
alla Camera di voti D'arrangiamento
È molto manifesto che questo si-
stema col d'arrangiamento allo stesso
che la legge stessa si concorda Gli
agoraiari cioè l'arrangiamento in
una giusta misura ai governi più

dibatti.

Se poi questo paragone adunque non
tempore mucho ha ultimamente minaj
alui era informata la lunga' scritt'
non avendo mai scritto se ne
conseguo una divisione sicurissima
che l'occorso ha qui dimostrato
noiun'. Infatti visto la legge
in diversi annetti ha mostrato
di in precedenti anni sii Parke
piasmamente a molti negli altri
gradi sia mancava sia inferio.
E quello di' venire non si canta;
mentre ragione speciale a quel ultimo
grado che cosa qualissime abber-
tanza l'argomento che si tolle
potrebbe allegare quella cioè che il
germano non ha ragioni abbastanza
dirette di impedire negli uffici
subordinati un giudizio astorso
Ora ben d'altro, d'altro se fosse stabito
andarsene ugualmente al posto di
l'ottobrema' E' evidentemente, sebbene
evidentemente l'argomento dimostrò che
il germano ha molto meggi pos-

mentare se l'ufficio avendo per
impegno di nulla abbia fermato
tali segnali per mezzo delle

Il consueto ordine fa disporre
alle armi di fanteria e di cavalleria
pratici infatti in quelle circostanze
e del resto non potrebbe esservi motivo
perche alcuna ostacolazione, e poi
carabinieri siano nel tempo d'armata
potrebbero mancare le armi che comi-
ngliono questo accreditamento. Sono
dette tutte i dettamenti per mezzo
della quale l'ufficio che hanno
però già perduto una somma di
quale che durata, obblighi per quanto
riguarda il tempo non hanno bisogno
di avere altri uffici segnali, da
non troppo addietro di tempo, mentre
i carabinieri ad impegno di nulla

Villaf
SESSIONE 1856

N° 48-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

GRAGELLA, CECCHI, LISTI, MONNAZI, RUFFA, RELOGIO,
MICHELINE A.

ai propositi di apposizione del Bando della Camera

nella formata del 6 febbraio 1856

Avanzamento al grado di Luogotenente nella fanteria e cavalleria.

Torino, 10 aprile 1856

SACRAHUS.

L'attuale progetto di legge ha sollevato negli uffici della Camera e nel seno della Commissione molte e gravi obiezioni. Pare a taluno inopportuno il presentare una nuova modificazione ad una legge organica, solo da tre anni emanata dal Parlamento, nello scopo di attuare un principio che già era stato inserito nel primitivo progetto, e che venne poi abbandonato nell'esame che fece della legge la Camera del Senato. Altri preferiscono per l'avanzamento al luogotenente il sistema della pura anzianità, come fu già stabilito dalla legge in vigore, chiamandone comodamente il bando all'apertura della Camera uno studio in cui si metta in evidenza il tempo a farci conoscere, e poter poi produrre nei gradi superiori dell'avanzamento a scelta, al quale si è fatta nella legge del 1853 una lunga parola.

Finalmente anche fra gli avvocati si è consensuato ad introdurre il principio della scelta per l'avanzamento al grado di luogotenente alcuna evitazione a dare la loro approvazione al progetto di legge, non trattandosi cioè di un esponente generale

è per loro necessariare negli abusi che una meno buona applicazione della legge potesse far nascerne con grave disastro di sentimento in tale dell'opposizione.

La Camera ha preso il procedere al voto di approvazione della legge, quale si è presentata ai suoi occhi, e le sue lette per ampiamente facili e giuste, e molto che le avranno determinato la sua presentazione della proposta di elaborazione della legge del 18-3.

Ricorda il governo anche che la Camera ha riconosciuto dopo di averne studiato che la proposta più avanzata era quella per il voto di legge che era stata adottata, che si prendessero provvedimenti contro i contadini che si trovano in appartenenza a partiti politici, che si prevede che questi contadini siano circa 1 milione, e che si autorizzasse il governo a dichiarare che nel appartenenza di tali contadini non prestare la rendita, o non versare i guadagni che essi hanno avuto, anche nel grado di 10 milioni, al fine di non far prestare dei vantaggi di cui si sono avuti, e cioè di poter incrementare chiavi e compere terreni, e di poter incrementare la svolta nelle loro periferie per incrementare i guadagni, e di studiare e fissare norme che di per sé non fanno nulla, ma hanno l'effetto di impedire che i contadini possano incrementare in modo alcuno e rendere superfluo il loro esercizio, e inoltre al fine di garantire che non sia fatto nulla che possa ostacolare il progresso dell'economia, che per questo non è essenziale non essere di fronte a questa proposta, e cioè quest'ultima riduzione quando si tratta di gradini di militari che sono sotto un mese di due anni, e di non riconoscere che hanno incrementato il loro servizio a 20 anni, e non avere per questo un presidente come al dì 18-3.

Riguardo alla nostra legge, riguardo alla norma di fantasci per quanto riguarda la durata di servizio effettivo, per le norme che sono proposte, e cioè per il fatto che si allontanino i rapporti di fantasci agli anni 1919 e 1920, promossi, fatto per la maggior parte nei primi due bassi effetti, e avendo relativamente questa giornata, per non maggiore, e fatto banchiere, se lasciam spazio per molti personi per ricevere al grad di aspirante in età da poter presentare allo scrittura. Esiste quindi, conoscendo di aperte una via collaudatamente a nostra su per cento, e strettamente fino a punto, onde avere un grad di fantasciamento una certa efficacia, garantito e distinto ed esatto in tempo, e lo propongo il passaggio dalla legge al voto di grad.

— 10 —

Il Voto questo attuale della fantasci si ferma a statuto 116 e 117 tranne che non sia per 1919 e 1920 nel 1921, per cui la legge deve per essere in linea, difficilmente prima essere lungamente prima del 1921, 1922, non credo la sua sede di adattarsi, quindi a tutti i presenti di tutti questi due bassi effetti, la nostra ditta del proposito al grad di fantasciamento e dal 20 al 30 anni.

Riguardo alla terza obiezione, egli fece opportunamente osservare che i titoli albo, per una men buona applicazione della legge, sono applicabili in generale ai principi di avanzamento a scelta, ma non per parte rispetto ai gradi di sottotenente, principio che già venne sancito dalla legge del 1895, e del quale è in generale ammessa la necessità, malgrado gli inconvenienti che esso può presentare nel applicarne le norme in parte contrarie ad alcune delle carriere delle personali apprezzate.

Riunendo però che quanto inizialmente si pretendeva del grado di tenente per il fine di riconoscere il diritto all'avanzamento, il suo voto manifestò che non era necessaria da parte della Commissione di concordare un'altro regolamento, che sarebbe stato fatto nelle corrispondenti regolamentazioni che sarebbero state fatte nelle proposte da scrivere per i sottotenenti.

Venne questo ststato di regolamenti comunicatamente comunicato alla Commissione, il quale credeva debito di annotare come documentazione alla presente trattazione.

La Commissione di poter avere per l'elenco di apprezzate le spese già indicate dal suo dattiloscritto, si pronunciò nel modo seguente: «In massima il progetto del legge quale è stato approvato dal Senato, giocherebbe meno di quanto è indicato al avanzamento al grado di sottotenente una parte dell'elenco di apprezzate, e non si potebbe quindi dire che esiste una differenza fra gli ufficiali distinti e di competente per merito, e che essi saranno realmente favoriti quando si considererà che il criterio stabilito nel regolamento, a qualche tempo, non sarà quella che sarà strettamente applicata».

Dietro queste considerazioni, la Commissione decise di proporre l'apprezzazione dei progetti di legge.

François Relatice

DOCUMENTO

Progetto d'aggiunta al Regolamento del 1895 (L. 1895) per l'esercizio della presente legge.

Nelle liste di pregevoli per avanzamento si scriverà liberamente, saranno ammessi sempre quelli che abbiano ottenuto alle condizioni indicate al n. 117 del regolamento. In segno del 1895 quei cittadini che abbiano ottenuto con singolar distinzione una carica o funz. di speciale, di adempito, con valore a misura ed innanzitutto importante, e speciali diritti, debbe a mezzo di un simbolo segnato per quel che riguarda il nome di disegno e di altri simboli.

Si stabilisce fatto aggiunto degli altri regole, che hanno agli studi militari già ben cominciato per essere compiuti, si deve maggiormente provvedere stabilmente, sia pure con somme speciali.

Si deve avere mano fra gli altri di studi per effettuare con bella per contegno militare, e per sempre a effetti di disciplina, tutte le proprie devozioni.

~~PROGETTO PER IL MINISTERO~~

~~articolo unico~~

~~In tempo di pace e nelle armi di fanteria e cavalleria l'avanzamento al grado di tenente sarà devoluto ai sottotenenti dell'arma rispettiva per quattro quinti secondo l'edone d'annata e per un quinto a scelta.~~

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

Riguardati sulla discussione del 16/11/1971

Palma